

STUDIO LEGALE
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
PEC: fabioganci@pecavvpa.it

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL
SITO INTERNET DEGLI USR E DEGLI ATP *INFRA* SPECIFICATI**

(In esecuzione dell'ordinanza del TAR LAZIO, Sez. III *Bis*, n. 7168/2020 pubblicata il
19.11.2020)

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis, R.G. n. 8464/2020;

2. Nomi dei ricorrenti e Amministrazione intimata:

Nome dei ricorrenti: BARCAROLI LUNA, C.F. BRCLNU81L56L117Q; BARONE GIOVANNA, C.F. BRNGNN66D51E366L; BARTOLINI SERENA, C.F. BRTRSN84L55E202Z; BRASACCHIO ILENIA, C.F. BRSLNI72A43L219H; BRUNORI MARTA, C.F. BRNMRT82E64H501L; BUONANNO PAOLA, C.F. BNNPLA72H66F839B; CAMARDA ANNA MARIA, C.F. CMRNM62C51G543A; CARICARI DOMENICO ANTONIO, C.F. CRCDNC74L01F112K; COSSU MARIA GIUSEPPINA, C.F. CSSMGS79D60B745Z; D'ANGELO GINA, C.F. DNGGNI64C59L103H; DI RIENZO MARGHERITA, C.F. DRNMGH77P55H501N; FRATINI ILARIA, C.F. FRTLRI76A62D612A; LOLLO ELENA, C.F. LLLNE84P58C352T; LUCCI DOINA, C.F. LCCDNO79E56H501T; MARCHI FABRIZIO, C.F. MRCFRZ58S09H501W; MASTRANGELO VITANTONIO, C.F. MSTVNT85T04H096H; PIGNATARO SUSANNA, C.F. PGNSNN74C65G273U; PIPITONE MARIA CARMELINA, C.F. PPTMCR75L59A239R; PROCOPIO GENNY, C.F. PRCGNY88B57I872H; RUGGIU ANGELA, C.F. RGGNGL75S67I452W; SCIUTTO SARA, C.F. SCTSRA83H64B111G,

Amministrazione intimata:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per L'Abruzzo, per la Lombardia, per il Piemonte, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Toscana e per l'Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* e

- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Cuneo, Firenze, Grosseto, Monza e della Brianza, Oristano, Palermo, Roma, Teramo, Terni, Torino e Vercelli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*.

NOTIFICATO ANCHE AL CONTROINTERESSATO **SIDOTI LETIZIA**, nata a Palermo il 24.03.1975, C.F. SDT LTZ 75C64 G273 Q

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso introduttivo:

Estremi dei provvedimenti impugnati:

- **art. 15, comma 2, dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi *6-bis* e *6-ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede **i servizi di insegnamento alternativi alla religione cattolica sono sempre valutati come servizi aspecifici (e, quindi, con valutazione dimezzata)** anche nel caso in cui i candidati abbiano svolto **servizio d'insegnamento specifico rispetto alla classe di concorso di richiesto inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.**
- **graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle provincie di Cuneo, Firenze, Grosseto, Monza e della Brianza, Oristano, Palermo, Roma, Teramo, Terni, Torino e Vercelli, nelle parti in cui i servizi di insegnamento alternativi alla religione cattolica dichiarati dai ricorrenti sono stati valutati come servizi aspecifici (e, quindi, con valutazione dimezzata).**

Sunto dei motivi del ricorso:

I ricorrenti sono **insegnanti in possesso del titolo d'accesso nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS)** istituite con l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020.

I ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle nuove GPS dichiarando, ai fini dell'attribuzione del punteggio, **servizi d'insegnamento alternativi alla religione cattolica, ma specifici rispetto alla classe di concorso di richiesto inserimento nelle GPS.**

I ricorrenti contestano l'art. 15, comma 2, dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi *6-bis* e *6-ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede che **i servizi di insegnamento alternativi alla religione cattolica sono valutati come servizi aspecifici (e, quindi, con valutazione dimezzata) anche quando, COME NEL CASO DEGLI ODIERNI RICORRENTI, i candidati abbiano svolto servizio d'insegnamento specifico rispetto alla classe di concorso d'inserimento nelle GPS.**

Le disposizioni impugnate sono illegittime per i seguenti motivi

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA

4. Indicazione dei controinteressati:

a. Indicazione dei controinteressati, *genericamente indicati come i soggetti inseriti e ricoprenti le posizioni utili nelle* **Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province di Cuneo, Firenze, Grosseto, Monza e della Brianza, Oristano, Palermo, Roma, Teramo, Terni, Torino e Vercelli** per le seguenti classi di concorso

Cuneo, classe di concorso A-22;

Firenze, classi di concorso A-18

Grosseto, classi di concorso A-22

Monza e della Brianza, classi di concorso A-30

Oristano, classi di concorso EEEE, A-46

Palermo, classi di concorso EEEE

Roma, classi di concorso EEEE, A-18, A-19, A-22, A-26, A-29

Teramo, classi di concorso AAAA

Terni, classi di concorso EEEE

Torino classi di concorso A-60

Vercelli, classi di concorso A-28

5. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. Indicazione del numero dell'ordinanza con riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 7168/2020 pubblicata in data 19/11/2020, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente, *“nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata.”*

7. Testo integrale del ricorso introduttivo:

STUDIO LEGALE
AVV. FABIO GANCI
AVV. WALTER MICELI
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel. 3472507521 - Fax 0916419038

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO
CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI
E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Per i sig.ri

1. BARCAROLI LUNA, C.F. BRCLNU81L56L117Q;
2. BARONE GIOVANNA, C.F. BRNGNN66D51E366L;
3. BARTOLINI SERENA, C.F. BRN84L55E202Z;
4. BRASACCHIO ILENIA, C.F. BRSLNI72A43L219H;
5. BRUNORI MARTA, C.F. BRNMRT82E64H501L;
6. BUONANNO PAOLA, C.F. BNNPLA72H66F839B;
7. CAMARDA ANNA MARIA, C.F. CMRNM62C51G543A;
8. CARICARI DOMENICO ANTONIO, C.F. CRCDNC74L01F112K;
9. COSSU MARIA GIUSEPPINA, C.F. CSSMGS79D60B745Z;
10. D'ANGELO GINA, C.F. DNGGNI64C59L103H;
11. DI RIENZO MARGHERITA, C.F. DRNMGH77P55H501N;
12. FRATINI ILARIA, C.F. FRTLRI76A62D612A;
13. LOLLO ELENA, C.F. LLLLNE84P58C352T;
14. LUCCI DOINA, C.F. LCCDNO79E56H501T;
15. MARCHI FABRIZIO, C.F. MRCFRZ58S09H501W;
16. MASTRANGELO VITANTONIO, C.F. MSTVNT85T04H096H;
17. PIGNATARO SUSANNA, C.F. PGNSNN74C65G273U;
18. PIPITONE MARIA CARMELINA, C.F. PPTMCR75L59A239R;
19. PROCOPIO GENNY, C.F. PRCGNY88B57I872H;
20. RUGGIU ANGELA, C.F. RGGNGL75S67I452W;
21. SCIUTTO SARA, C.F. SCTSRA83H64B111G, rappresentati e difesi, giusta procure in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv. ti Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it e Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it entrambi del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, fax 0916419038, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo. Gli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli dichiarano espressamente di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche al numero di fax 0916419038 oppure agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it

- RICORRENTI

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

- RESISTENTE

CONTRO

- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per L'Abruzzo, per la Lombardia, per il Piemonte, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Toscana e per l'Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

CONTRO

- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Cuneo, Firenze, Grosseto, Monza e della Brianza, Oristano, Palermo, Roma, Teramo, Terni, Torino e Vercelli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

- **SIDOTI LETIZIA**, nata a Palermo il 24.03.1975, C.F. SDT LTZ 75C64 G273 Q

PER L'ANNULLAMENTO**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- b. **Dell'art. 15, comma 2, dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede **i servizi di insegnamento alternativi alla religione cattolica sono sempre valutati come servizi aspecifici (e, quindi, con valutazione dimezzata)** anche nel caso in cui i candidati abbiano svolto **servizio d'insegnamento specifico** rispetto alla classe di concorso di richiesto inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
- c. **Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle provincie di Cuneo, Firenze, Grosseto, Monza e della Brianza, Oristano, Palermo, Roma, Teramo, Terni, Torino e Vercelli, nelle parti in cui i servizi di insegnamento alternativi alla religione cattolica dichiarati dai ricorrenti sono stati valutati come servizi aspecifici (e, quindi, con valutazione dimezzata).**

§ § §
FATTO

I ricorrenti sono **insegnanti in possesso del titolo d'accesso nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS)** istituite con l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020.

I ricorrenti **hanno presentato domanda di inserimento nelle nuove GPS dichiarando, ai fini dell'attribuzione del punteggio, servizi d'insegnamento alternativi alla religione cattolica, ma specifici rispetto alla classe di concorso di richiesto inserimento nelle GPS.**

LA TABELLA ESPLICATIVA CHE SEGUE EVIDENZIA LA SPECIFICA CONDIZIONE DI CIASCUN RICORRENTE.

Nome del ricorrente	Servizio Alternativo alla Religione Cattolica.	Classe di concorso d'inserimento nelle GPS per la quale è stata chiesta la valutazione del servizio specifico.	Provincia di inserimento in GPS
BARCAROLI LUNA, C.F. BRCLNU81L56L117Q	EEEE (Primaria) - A.S. 2017/2018	EEEE (Primaria)	Terni
BARONE GIOVANNA, C.F. BRNGNN66D51E366L	EEEE (Primaria) - A.S. 2016/2017	EEEE (Primaria)	Palermo
	EEEE (Primaria) - A.S. 2017/2018	EEEE (Primaria)	
BARTOLINI SERENA, C.F. BRN84L55E202Z	A-22 (EX A043) Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado - A.S. 2011/2012	A-22	Grosseto
	A-22 (EX A043) Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado - A.S. 2012/2013	A-22	
	A-22 (EX A043) Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado - A.S. 2013/2014	A-22	

BRASACCHIO ILENIA, C.F. BRSLNI72A43L219H	A-60 (EX A033) Tecnologia nella scuola secondaria di I grado - A.S. 2013/2014	A-60	Torino
	A-60 (EX A033) Tecnologia nella scuola secondaria di I grado - A.S. 2014/2015	A-60	
BRUNORI MARTA, C.F. BRNMRT82E64H501L	A-22 (EX A043) Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado - A.S. 2017/2018	A-22	Roma
BUONANNO PAOLA, C.F. BNNPLA72H66F839B	A-18 (EX A036) Filosofia e Scienze umane - A.S. 2019/2020	A-18	Roma
CAMARDA ANNA MARIA, C.F. CMRNM62C51G543A	EEEE (Primaria) - A.S. 2019/2020	EEEE (Primaria)	Palermo
CARICARI DOMENICO ANTONIO, C.F. CRCDNC74L01F112K	A-26 (EX A047) Matematica	A-26	Roma
COSSU MARIA GIUSEPPINA, C.F. CSSMGS79D60B745Z	A-46 (EX A019) Scienze giuridico-economiche	A-46	Oristano
D'ANGELO GINA, C.F. DNGGNI64C59L103H	AAAA (Infanzia) - A.S. 2019/2020	AAAA (Infanzia)	Teramo
DI RIENZO MARGHERITA, C.F. DRNMGH77P55H501N	A-22 (EX A043) Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado - A.S. 2018/2019	A-22	Roma
FRATINI ILARIA, C.F. FRTLRI76A62D612A	A-18 (EX A036) Filosofia e Scienze umane - A.S. 2013/2014	A-18	Firenze
LOLLO ELENA, C.F. LLLNE84P58C352T	A-30 (EX A032) Musica nella scuola secondaria di I grado - A.S. 2012/2013	A-30	Monza e della Brianza
LUCCI DOINA, C.F. LCCDNO79E56H501T	EEEE (Primaria) - A.S. 2014/2015	EEEE (Primaria)	Roma
MARCHI FABRIZIO, C.F. MRCFRZ58S09H501W	A-19 (EX A037) Filosofia e Storia - A.S. 2018/2019	A-19	Roma
MASTRANGELO VITANTONIO, C.F. MSTVNT85T04H096H	A-29 (EX A031) Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado - A.S. 2013/2014	A-29	Roma
	A-29 (EX A031) Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado - A.S. 2014/2015	A-29	
	A-29 (EX A031) Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado - A.S. 2015/2016	A-29	
	A-29 (EX A031) Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado - A.S. 2016/2017	A-29	
	A-29 (EX A031) Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	A-29	
	A-29 (EX A031) Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado - A.S. 2018/2019	A-29	
	A-29 (EX A031) Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado - A.S. 2019/2020	A-29	
PIGNATARO SUSANNA, C.F. PGNSNN74C65G273U	EEEE (Primaria) - A.S. 2017/2018	EEEE (Primaria)	Palermo
PIPITONE MARIA CARMELINA, C.F. PPTMCR75L59A239R	EEEE (Primaria) - A.S. 2018/2019	EEEE (Primaria)	Palermo
	EEEE (Primaria) - A.S. 2019/2020	EEEE (Primaria)	
PROCOPIO GENNY, C.F. PRCGNY88B57I872H	A-28 (EX A059) Matematica e scienze - A.S. 2017/2018	A-28	Vercelli
RUGGIU ANGELA, C.F. RGGNGL75S67I452W	EEEE (Primaria) - A.S. 2018/2019	EEEE (Primaria)	Oristano

SCIUTTO SARA, C.F. SCTSRA83H64B111G	A-22 (EX A043) Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado - A.S. 2017/2018	A-22	Cuneo
-------------------------------------	--	------	-------

*

I ricorrenti contestano **Part. 15, comma 2, dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede che **i servizi di insegnamento alternativi alla religione cattolica sono valutati come servizi aspecifici** (e, quindi, con valutazione dimezzata) **anche quando, COME NEL CASO DEGLI ODIERNI RICORRENTI, i candidati abbiano svolto servizio d'insegnamento specifico rispetto alla classe di concorso d'inserimento nelle GPS.**

Le disposizioni impugnate sono illegittime per i seguenti

§ § §

MOTIVI IN DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA

Preliminarmente si ricorda che **l'insegnamento di attività alternative alla Religione cattolica è stato introdotto dalla circolare ministeriale n. 21 del 24 luglio 1986**, in applicazione della L. n. 121 del 1985 e del D.P.R. n. 751 del 1985.

La C.M. n. 59/2010, in seguito, ha di fatto stabilito l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica nei termini che seguono: *"Si richiama l'attenzione sulla necessità che deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati"*. Ciò significa che sia l'insegnamento della Religione Cattolica sia l'insegnamento alternativo ad esso sono insegnamenti facoltativi, ma essi **devono essere offerti obbligatoriamente dalle istituzioni scolastiche per rendere effettiva la scelta compiuta dalle famiglie degli studenti** al momento dell'iscrizione ad una scuola pubblica.

La programmazione relativa all'Insegnamento alternativo deve essere inserita all'interno del piano dell'offerta formativa. Il Collegio dei Docenti, infatti, convocato dal DS entro il primo mese dall'inizio delle lezioni (CM 129/86), ha il compito di programmare **una specifica attività didattica alternativa, che rientrerà a pieno titolo nell'Offerta Formativa della scuola.**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con Nota del 7 marzo 2011, prot. n. 26482, trasmessa dal MIUR il 22 marzo 2011, prot. n. 1670, ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito alla gestione economica delle ore alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica. In tale nota si specifica, in modo particolare, che **le ore alternative all'IRC sono retribuite** con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze, **secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.**

Il dirigente scolastico per l'attribuzione delle ore dell'insegnamento alternativo deve seguire un ordine di priorità:

- d. docenti interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
- e. oppure, nel caso in cui non sia possibile assegnare le ore ai docenti a disposizione della scuola, potrà essere nominato il **personale supplente convocato direttamente dalle graduatorie d'Istituto.**

Il d.P.R. n. 122/2009, finalizzato al coordinamento delle disposizioni vigenti sulla **valutazione degli alunni** aveva operato una distinzione fra gli insegnanti di religione cattolica, considerati docenti di classe che partecipano legittimamente alle valutazioni degli studenti avvalenti⁴, e gli insegnanti delle attività alternative, assimilati al personale docente esterno per l'ampliamento dell'offerta formativa. Il TAR Lazio, con la sentenza del TAR Lazio n. 924/2011, ha tuttavia sancito l'illegittimità delle norme impugnate nella parte in cui escludevano gli insegnanti delle materie alternative dalla **partecipazione al consiglio di classe per le valutazioni degli alunni.**

*

Ciò premesso, occorre evidenziare che **l'art. 15, comma 2, dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), ha previsto che **i servizi di insegnamento alternativi alla religione cattolica siano valutati come servizi aspecifici** (e, quindi, con valutazione dimezzata).

Tale disposizione, tuttavia, è illogica ed arbitraria considerato che **i ricorrenti hanno prestato servizi alternativi alla religione cattolica del tutto specifici rispetto alla classe di concorso richiesta all'atto dell'inserimento nelle GPS.**

In linea generale, **le Tabelle dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I e II fascia, al punto C1**, prevedono che il servizio di insegnamento, **prestato sulla specifica classe di concorso per cui si procede alla valutazione**, debba essere valutato attribuendo, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti.

Il punto C2 delle Tabelle dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I e II fascia, invece, prevede che **il servizio "aspecifico", ossia quello prestato su altro posto d'insegnamento, altra classe di concorso o altro grado**, sia valutato attribuendo, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 1 punto, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6 punti.

La disposizione regolamentare sopra richiamata, pertanto, contempla - tra i servizi rilevanti per il riconoscimento di un punteggio in misura intera - **attività di supplenza prestate in relazione alla medesima classe di concorso o a un posto di insegnamento identico rispetto a quello per cui l'aspirante presenta la domanda di inserimento in graduatoria.** Al contempo, la stessa tabella di valutazione dei titoli include tra i servizi che attribuiscono un punteggio - in misura dimezzata - anche quelli che sono **eterogenei, non specifici** rispetto alla classe di concorso o al posto di insegnamento cui i docenti aspirano.

Appare, dunque, evidente che, ai fini della valutazione dei servizi di insegnamento per l'attribuzione del punteggio di inserimento nelle GPS, occorre **valorizzare il dato sostanziale della omogeneità delle situazioni poste a raffronto**, quella dell'insegnamento curricolare e quella delle attività alternative alla religione cattolica, considerato che queste ultime **non differiscono in nulla dalle prime quanto a:**

- f. **specificità dell'attività didattica** rispetto alla classe di concorso di richiesto inserimento nelle GPS;
- g. **modalità di individuazione dei candidati** assunti come docenti di attività alternative alla religione cattolica **per scorrimento delle graduatorie d'istituto;**
- h. **retribuzione** dei docenti di attività alternative alla religione cattolica con apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze;
- i. **partecipazione ai lavori di tutti gli organi collegiali scolastici**, quindi anche alle operazioni di valutazione periodica e finale degli alunni.

Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto, dunque, emerge l'illegittimità delle disposizioni oggi impugnate, laddove in modo del tutto irrazionale prevedono che **il servizio "specifico" svolto da un supplente nominato per scorrimento delle graduatorie d'Istituto come docente di attività alternative alla religione cattolica venga valutato come "non specifico"** (e, quindi, in misura dimezzata) ai fini dell'attribuzione del punteggio di inserimento nelle GPS.

§ § §

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza della presente e futura utilizzazione delle GPS per il conferimento delle supplenze.

Per questi motivi

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR
IN VIA CAUTELARE**

previa audizione in camera di consiglio, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati ordinando alle amministrazioni convenute di **attribuire il punteggio pieno alle attività di insegnamento alternative alla religione cattolica dichiarate dai ricorrenti all'atto dell'inserimento nelle GPS.**

NEL MERITO

si chiede di annullare gli atti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) pubblicate dagli Ambiti Territoriali di interesse dei ricorrenti

CONSTATATO CHE

- La notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari;
- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Roma, 07.10.2020

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Gli USR e gli ATP hanno l'obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 836/19, l'ordinanza n. 7168/20, elenco controinteressati, nel termine di giorni 30 dal 19 Novembre 2020, data di pubblicazione dell'ordinanza n. 7168/2020;
- di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC fabioganci@pecavvpa.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;
- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 836/19, l'ordinanza n. 7168/20, elenco controinteressati;
- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato *Atti di notifica*, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 836/19, l'ordinanza n. 7168/20, elenco controinteressati.

Al presente Atto di Avviso, si allegano:

- 1) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 836/2019
- 3) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 7168/2020
- 4) Elenco nominativo dei controinteressati
- 5) Distinta di versamento quota Pubblici Proclami;

Roma, li 07.12.2020

Avv. Fabio Ganci